

MOD. 342/AF "RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE DELLE ARTI FIGURATIVE"

Sezione 1: Dati del Richiedente l'autorizzazione:

Quadro A: Natura Giuridica (selezionare solo un'opzione)

<input type="checkbox"/> Ditta individuale	<input type="checkbox"/> Ente pubblico	<input type="checkbox"/> Persona fisica
<input type="checkbox"/> Società di Persone	<input type="checkbox"/> Organizzazione Non-Profit	
<input type="checkbox"/> Società di Capitale	<input type="checkbox"/> Istituto, Scuola, Università pubblica	
<input type="checkbox"/> Società Cooperativa	<input type="checkbox"/> Ente privato	
	<input type="checkbox"/> Altro: _____	
→ Continuare con Quadro B	→ Continuare con Quadro B	→ Continuare con Quadro C

Quadro B: Altri dati del Richiedente l'autorizzazione (compilare tutti i campi se non specificato diversamente)

Ragione sociale: _____

Fiscalità: Italia UE Extra UE

Codice Fiscale _____ P. IVA (solo per Italia) _____

Sede Legale: Via _____ N° _____

Comune _____ (C.A.P.) _____ (Prov.) _____

Cell. _____ Fax _____ E-mail _____

Sede Amministrativa (solo se diversa dalla Sede Legale):

Via _____ N° _____

Comune _____ (C.A.P.) _____ (Prov.) _____

Cell. _____ Fax _____ E-mail _____

Rappresentante legale / Titolare:

Cognome _____ Nome _____

Data e Nazione di nascita _____

Provincia e Comune di nascita _____

Quadro C: Altri dati Richiedente l'autorizzazione – Persona fisica (compilare tutti i campi se non specificato diversamente)

Cognome _____ Nome _____

Sesso: M F Nazionalità italiana: Sì No

Nazione / Provincia / Comune di nascita _____

Data di nascita _____ Codice Fiscale _____

Residenza: Via _____ N° _____

Comune _____ (C.A.P.) _____ (Prov.) _____ Stato _____

Cell. _____ Fax _____ E-mail _____

Sezione 2: Dati della Richiesta (selezionare un'opzione)

La presente richiesta di autorizzazione a riprodurre opere delle arti figurative è dettagliata nell'allegato:

<input type="checkbox"/> A. Non Pubblicitaria – Stampa periodica	<input type="checkbox"/> E. Pubblicitaria – Stampa periodica	<input type="checkbox"/> I. Internet
<input type="checkbox"/> B. Non Pubblicitaria – Edizioni librarie	<input type="checkbox"/> F. Pubblicitaria – Edizioni varie	
<input type="checkbox"/> C. Non Pubblicitaria – Merchandising	<input type="checkbox"/> G. Pubblicitaria – Spot	
<input type="checkbox"/> D. Non Pubblicitaria – Supporti multimediali	<input type="checkbox"/> H. Pubblicitaria – Logo	

Sezione 3: Norme e Condizioni**ART 1. – RICHIAMI NORMATIVI**

La riproduzione di opere delle arti figurative è regolata dalla Legge 22.4.1941 n. 633 per la protezione del diritto d'autore (artt. 1, 2, 12, 13, 17, 20, 88, 109, 156, 158, 171) ed in particolare tale ultimo articolo prevede che chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, riproduce, trascrive, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui, mette in circolazione esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana, riproduce un numero di esemplari maggiore di quello che aveva diritto di riprodurre, è punito con la multa da € 51,64 (cinquantuno/64) ad € 2.065,82 (duemilaseccantacinque/82) e per particolari fattispecie aggravate sono previste anche pene detentive.

ART 2. – AUTORIZZAZIONE

Le riproduzioni di opere delle arti figurative affidate alla tutela di SIAE o di Società straniere rappresentate in Italia da SIAE medesima, sono consentite in conformità alle autorizzazioni (non esclusive e non trasmissibili) rilasciate a cura della Sezione O.L.A.F. sulla base delle caratteristiche obiettive dell'utilizzazione e conformemente alle presenti norme generali, nonché a quelle particolari previste, relativamente ai vari tipi di utilizzazione, a corredo delle tariffe.

Le autorizzazioni possono essere richieste:

- 1) in via telematica, previa sottoscrizione dell'Accordo per la richiesta online oppure
- 2) con Modulo 342/AF (richiesta di autorizzazione); entrambi disponibili all'interno del sito istituzionale di SIAE, www.siae.it.

La richiesta di autorizzazione va presentata con opportuno anticipo rispetto alla realizzazione del prodotto:

- per le utilizzazioni per le quali non è previsto il benessere preventivo degli aventi diritto: almeno 30 giorni prima,
- per le utilizzazioni per le quali è previsto il benessere preventivo degli aventi diritto: almeno 60 giorni prima.

Si rammenta che la riproduzione effettuata senza preventiva autorizzazione costituisce violazione del diritto esclusivo dell'avente diritto, perseguibile legalmente e penalmente sanzionata.

ART 3. – OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE

L'Utilizzatore si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- 1) realizzare le riproduzioni con esatta fedeltà alle opere originali e alle loro caratteristiche cromatiche, senza modifiche, tagli e trasformazioni di alcun genere, né sovra-scritture;
- 2) fornire a SIAE, quando richiesto dagli aventi diritto, prove stampa per la valutazione della qualità delle riproduzioni;
- 3) in caso di riproduzione di particolari/dettagli di un'opera, indicare accanto al titolo dell'opera uno specifico riferimento in tal senso (vedi punto 5 dell'art. 4);
- 4) evitare ogni forma di violazione del diritto morale degli autori, per la cui tutela resta salva e impregiudicata ogni azione degli autori stessi o dei loro aventi causa;
- 5) corredare la riproduzione di ciascuna opera del nome completo dell'autore e del titolo dell'opera stessa;
- 6) controllare i dati inseriti a corredo della riproduzione delle opere dell'arte visiva, in quanto l'autorizzazione rilasciata da SIAE non manleva l'Utilizzatore dalla responsabilità per aver attribuito alle opere riprodotte una non corretta paternità ovvero informazioni non esatte. Ai fini di quanto precede, in caso di violazione dei punti 1, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo è fatto salvo in capo agli autori e loro aventi causa la possibilità di porre in essere, nelle sedi che saranno ritenute più opportune, ogni iniziativa utile a tutela dei diritti morali loro afferenti e per i quali ritengano sia stato perpetrato un illecito;
- 7) riportare in prossimità della riproduzione di ciascuna opera o, in caso di oggettiva impossibilità, nel sommario o nel colophon della pubblicazione stessa l'indicazione della riserva di copyright in conformità con quanto sarà comunicato da SIAE;
- 8) sottoporre a vidimazione SIAE (apposizione del bollino) gli esemplari delle pubblicazioni realizzate in conformità con quanto sarà comunicato da SIAE;
- 9) corrispondere i diritti d'autore così come previsto al successivo art. 6;
- 10) effettuare il versamento dei diritti secondo le modalità consentite da SIAE entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- 11) su richiesta, inviare alla Direzione Generale SIAE - Sezione O.L.A.F. un esemplare della pubblicazione entro 60 giorni dalla distribuzione, per esame e controllo, oltre che per documentazione d'ufficio;
- 12) rimuovere dal sito internet le immagini riprodotte allo scadere del periodo di validità dell'autorizzazione.

ART 4. – LIMITI DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione alla riproduzione comprende il diritto di distribuire e messa in commercio secondo i termini specificati nella medesima. Essa è concessa per iscritto da SIAE.
- 2) Ove richieste "prove di stampa", essa è condizionata alla esibizione delle medesime. L'autorizzazione è inscindibile dalla utilizzazione per la quale è stata richiesta e concessa e non implica facoltà di utilizzazione della medesima opera per altre pubblicazioni, anche se di caratteristiche similari, o comunque in forme o modalità diverse da quelle per le quali l'autorizzazione stessa è stata concessa.
- 3) Nel periodo di validità dell'autorizzazione, l'Utilizzatore può effettuare ristampe anche oltre il numero massimo di copie per le quali i diritti sono stati commisurati e corrisposti, dandone comunicazione preventiva a SIAE e versando i relativi diritti aggiuntivi. Terminato il periodo di validità dell'autorizzazione, dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione. Resta inteso che le copie per le quali è stato assolto il diritto di riproduzione potranno essere smaltite fino ad esaurimento.
- 4) E' escluso dall'autorizzazione ogni eventuale diritto che terzi (non rappresentati da SIAE) potrebbero far valere relativamente al supporto utilizzato per la realizzazione delle copie e sono altresì esclusi gli eventuali diritti che terzi (non rappresentati da SIAE) in qualità di cotitolari degli stessi potrebbero a qualsiasi titolo vantare sull'opera.
- 5) La riproduzione di particolari/dettagli di un'opera è consentita liberamente solo se l'opera sia riprodotta anche nella sua integrità. La riproduzione del solo particolare/dettaglio di un'opera dovrà essere espressamente autorizzata dall'avente diritto
- 6) Per quanto concerne le immagini delle arti figurative inserite nei siti internet, la validità dell'autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a. la risoluzione delle riproduzioni non dovrà superare pixel 400x400 di risoluzione e 72 DPI di definizione;
 - b. inserimento di un meccanismo di protezione dalle copie (è proibito permettere lo scaricamento delle immagini).

Sezione 3: Norme e Condizioni (cont.)**ART 5. – ESPORTAZIONI - DIFFUSIONE ALL'ESTERO: SUB-EDIZIONI - CO-EDIZIONI**

Le riproduzioni destinate all'esportazione rientrano nella presente normativa:

- 1) Ai fini della determinazione dei diritti le copie delle pubblicazioni in una o più lingue, realizzate dallo stesso Editore, destinate alla diffusione in Paesi stranieri concorrono al computo della tiratura, congiuntamente a quelle destinate al mercato italiano.
- 2) In caso di accordi di sub-edizione e/o co-edizione e/o altre intese similari implicanti pubblicazione e messa in commercio all'estero da parte di editori stranieri e presa in carico dei diritti da parte dell'editore italiano, quest'ultimo dovrà di volta in volta chiedere preventiva autorizzazione a SIAE, fornire i dati e corrispondere i diritti in questione distintamente per ogni edizione.
- 3) Per le pubblicazioni non monografiche, edite nei paesi considerati economicamente in fase di sviluppo e nella lingua dei medesimi, è prevista una riduzione dei diritti pari al 50% della tariffa base. L'elenco dei paesi è disponibile nel "Compendio norme e compensi Arti Figurative".
- 4) SIAE, si riserva di modificare in tutto o in parte la normativa in materia dei diritti di riproduzione in presenza di sub-edizioni e/o co-edizioni qualora dovessero intervenire accordi internazionali tra le società d'autori per la gestione dei suddetti diritti.

ART 6. – COMPENSI

- 1) I diritti di riproduzione sono determinati conformemente al "Compendio norme e compensi Arti Figurative" in vigore alla data di richiesta dell'autorizzazione e pubblicato sul sito internet www.siae.it.
- 2) Su tutti i compensi indicati nel presente compendio è dovuta l'I.V.A. nei termini previsti dalla normativa vigente.
- 3) Qualora i compensi dovuti per diritti d'autore non siano integralmente pagati a SIAE nei termini previsti, saranno applicabili le "difese e sanzioni penali" di cui all'art. 171 della Legge 22/4/1941, n. 633.

ART 7. – PENALI

- 1) In caso di utilizzazione senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 e in caso di violazione degli obblighi dell'Utilizzatore previsti dall'art. 3 (ad eccezione di quelli sotto indicati nel presente articolo), SIAE applicherà una penale da una a due volte i diritti dovuti.
- 2) Nel caso di pagamento effettuato dopo il 30° giorno di cui al punto 10 dell'art. 3, l'Utilizzatore sarà tenuto al versamento di una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dei diritti, oltre agli interessi dovuti per legge;
- 3) Nel caso di inadempimento di cui al punto 11 dell'art. 3, SIAE applicherà una penale corrispondente al 25% dei diritti.

ART 8. – CONTROLLI

È espressamente riconosciuto a SIAE il diritto di effettuare, anche presso terzi, qualunque attività di controllo su operazioni, documenti (anche contabili) e supporti, ove ritenuti opportuni al fine di accertare il rispetto delle condizioni di autorizzazione, con particolare riferimento a quanto disposto ai precedenti artt. 3 e 4.

ART 9. – RISERVE

Ai sensi del Regolamento Generale di SIAE, è riservata agli aventi diritto la valutazione di particolari richieste di utilizzazione (ad es.: pubblicazioni monografiche, merchandising, utilizzazioni per finalità pubblicitarie). E' salva, inoltre, la facoltà degli aventi diritto di riservarsi la valutazione della qualità della riproduzione sulla base di "prove stampa"; in tale ultimo caso, l'autorizzazione è subordinata all'approvazione delle stesse tramite SIAE.

E' facoltà degli aventi diritto per le utilizzazioni di cui sopra, richiedere diritti di diversa entità rispetto a quanto previsto dal "Compendio norme e compensi Arti Figurative".

ART 10. – RISERVATEZZA

L'Utilizzatore si obbliga per sé e per i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o per le eventuali società terze di cui dovesse avvalersi e/o per i loro dipendenti a mantenere confidenziali tutti i dati, i documenti e qualsiasi altra informazione che SIAE fornirà allo stesso in relazione all'autorizzazione e/o di cui l'Utilizzatore verrà, anche solo occasionalmente a conoscenza.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione, esecuzione e interruzione per qualsivoglia motivo dell'autorizzazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di accettare integralmente le norme e condizioni sopra riportate, che regolano la concessione di autorizzazione per la riproduzione di opere delle arti figurative.

Dichiara inoltre di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C., le condizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 delle Norme e Condizioni riportate nella Sezione 3 del presente modulo, nonché di confermare i dati forniti nell'allegato di cui alla Sezione 2.

Firma e timbro

Luogo e data